


Oggetto: **OPERATORI SANITARI**
DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER
TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE

Riferimenti Legislativi: Art. 1 comma 909 L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
Art. 10-bis D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale)
Art. 1 comma 53 L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Forum CNDCEC e Agenzia delle Entrate 15.01.2019

La presente informativa vuole chiarire le modalità di emissione della fattura **per l'anno 2019** da parte dei soggetti operanti nel settore sanitario.

Da un **obbligo generalizzato** di emissione della fattura elettronica per i soggetti operanti nel settore sanitario, ad un **esonero parziale** riconosciuto a favore delle prestazioni i cui dati siano stati inviati al Sistema "TS", fino al **divieto assoluto** di fatturazione elettronica per **tutte** le prestazioni sanitarie.



Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Per il solo periodo di imposta 2019, gli operatori sanitari dovranno, pertanto, emettere la **fattura in formato cartaceo** per le prestazioni sanitarie i cui dati **devono** essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria, anche nel caso di opposizione manifestata da parte del paziente.

Pertanto, per tutto il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS non devono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni i cui dati sono da inviare (quindi non necessariamente inviati) al sistema TS.

Per le operazioni non rientranti tra le prestazioni sanitarie (es. prestazioni di consulenza, di docenze a corsi di formazione o aggiornamento, cessioni di beni ammortizzabili), è **obbligatoria**, invece, l'emissione di **fattura elettronica**.

FATTURE ANNO 2019	CARTACEA	<ul style="list-style-type: none">• per prestazioni sanitarie con dati inviati al STS• per prestazioni sanitarie con dati non inviati al STS
	ELETTRONICA	<ul style="list-style-type: none">• per altre prestazioni non sanitarie:<ul style="list-style-type: none">- consulenze- docenze- cessioni beni ammortizzabili

Rientrano nella definizione di **operatori sanitari**:

- medici
- odontoiatri
- farmacie e parafarmacie
- infermieri ed ostetriche/i
- tecnici di radiologia
- veterinari
- ottici, ecc.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE


Le fatture elettroniche vanno obbligatoriamente conservate digitalmente. La contemporanea emissione di fatture elettroniche e di fatture analogiche non obbliga alla conservazione elettronica anche dei documenti cartacei, per i quali continua a rimanere in uso la conservazione analitica.

Tra le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate è riportato il seguente quesito:

D.: E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

R.: In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, **potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sia analogiche.**

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.



LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 28/01/2019

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro